



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

DG PQAI
Prot. Uscita del 28/05/2016
Numero: **0043759**
Classifica:



Roma,

Commissione UE
DG AGRI
Unit B4 – Organic Farming
Rue de la Loi, 130
B – 10149 Brussels

E p.c.

Altri Stati Membri

Rappr. Perm.te d'Italia presso l'UE
Rue de Marteau, 7
B – 10149 Brussels

OGGETTO: Sostanze di base utilizzabili in agricoltura biologica

Il Reg. (UE) n. 2016/673, recentemente approvato, ha incluso nella lista dei prodotti utilizzabili in agricoltura biologica, di cui all'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, le "sostanze di base" a condizione che rispettino i seguenti due requisiti:

- rientrino nella definizione di "prodotto alimentare di cui all'art. 2 del reg. (CE) n. 178/2002;
- abbiano origine vegetale o animale.

Al fine di fornire chiare indicazioni agli operatori biologici ed evitare interpretazioni disomogenee nei diversi Stati Membri, è necessario che le sostanze di base utilizzabili in agricoltura siano identificate in maniera armonizzata a livello europeo.

La valutazione effettuata dall'Italia, con il supporto di esperti in materia, ha portato alla seguente valutazione delle 11 sostanze di base che risultano attualmente autorizzate ed elencate nella parte C, dell'allegato al Reg. (UE) n. 540/2011:

		<i>Prodotto alimentare</i>	<i>Origine Vegetale</i>	<i>Origine animale</i>	<i>Origine minerale</i>	<i>Utilizzabile in Agricoltura Biologica</i>
1	<i>Equisetum arvense L.</i>	X	X			X
2	Chitosano cloridrato	X	X	X		X
3	Saccarosio	X	X			X
4	Idrossido di calcio				X	X ¹
5	Aceto	X	X			X

¹ Incluso nella sezione 3 dell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/08 con modifica apportata dal Reg. (UE) n. 2016/673.

6	Lecitine	X	X	X		X
7	<i>Salix spp cortex</i>	X	X			X
8	Fruttosio	X	X			X
9	Idrogenocarbonato di sodio				X	
10	Siero di latte	X		X		X
11	Fosfato diammonico				X	

Chiediamo, in particolare, una conferma relativamente alle seguenti sostanze, per le quali potrebbero verificarsi interpretazioni discordanti:

1) Chitosano cloridrato: è ottenuto per deacetilazione dalla "chitina", sostanza di origine animale (in quanto contenuta nell'esoscheletro dei crostacei ed altri artropodi) o vegetale (in quanto componente della parete cellulare dei funghi). Può essere utilizzato anche come integratore alimentare e rientra, pertanto, nella definizione di cui all'art. 2 del Reg. (CE) n. 178/2002.

2) *Equisetum arvense L.*: si tratta di una sostanza di origine vegetale, che può essere utilizzata anche come alimento e rientra, pertanto, nella definizione di cui all'art. 2 del Reg. (CE) n.178/2002;

3) *Salix spp cortex*: si tratta di una sostanza di origine vegetale, che può essere utilizzata anche come alimento (Efsa. 2010 Scientific opinion on the substantiation of health claims related to various food(s)/food constituent(s) claiming maintenance of joints (ID 3884), maintenance of hair (ID 2438) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/20061. EFSA Journal; 8(2):1493) e rientra, pertanto, nella definizione di cui all'art. 2 del reg.(CE) n. 178/2002;

Lo scrivente Ministero è intenzionato a fornire quanto prima le suddette indicazioni a tutti i soggetti interessati sul territorio nazionale. Si chiede, pertanto alla Commissione di confermare la valutazione sopra descritta o di segnalare eventuali correzioni in maniera tempestiva.

Si ritiene opportuno, infine, che sul sito internet della Commissione sia pubblicata e aggiornata costantemente la lista delle sostanze di base ammesse in agricoltura biologica.

Il Direttore
Emilio Gatto